

Prassi Amministrazione delle imposte dei Grigioni

Versamenti a partiti politici / contributi a campagne elettorali / quote per mandati

LIG 36 i; 31 l c; 32; 78 l f

DIFD 33a; 26 l c; 27; 56 g

Nella valutazione fiscale delle assegnazioni a partiti politici si deve distinguere tra i contributi dei membri, i versamenti volontari e i contributi di mandato (le cosiddette tasse di partito) da un lato e tra i contributi per la campagna elettorale dall'altro.

La nuova deduzione "Assegnazioni a partiti politici" (cfr. LIG 36 lett. m e LIFD 33 I lett. i) crea una nuova base giuridica a partire dal periodo fiscale 2011.

1. CONTRIBUTI DEI MEMBRI / VERSAMENTI VOLONTARI / CONTRIBUTI DI MANDATO

1.1 Situazione giuridica valida fino al periodo fiscale 2010 compreso

1.1.1 Contributi dei membri

Trattasi dell'adempimento di un obbligo statutario. Non si può parlare di prestazioni volontarie. La deducibilità va negata sulla base dell'art. 36 lett. i LIG risp. art. 33a LIFD.

Se durante un anno elettorale un partito chiede ai propri membri, oltre al normale contributo, un contributo alla cassa elettorale, questo non è deducibile, se si fonda su una disposizione statutaria o inserita in un regolamento. In questi casi manca la premessa della volontarietà.

1.1.2 Prestazioni volontarie

Secondo il Tribunale federale i contributi versati a partiti politici non rientrano nelle prestazioni volontarie ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. i LAID, tanto più che i partiti politici non sono né di pubblica utilità né assolvono in via primaria scopi pubblici (cfr. TF 7.6.2007, in: StR 2007, pag. 198, 2A.647/2005).

L'art. 20 cpv. 1 Cost. cant. stabilisce esplicitamente che i partiti politici cooperano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari. I partiti politici soddisfano dunque compiti di interesse pubblico. Essi sono dunque esenti dall'assoggettamento soggettivo in virtù dell'art. 78 cpv. 1 lett. f LIF e dell'art. 56 lett. g LIFD.

Ai sensi dell'art. 36 lett. i LIG risp. art. 33a LIFD dal reddito netto possono essere dedotte le prestazioni volontarie a persone giuridiche con sede in Svizzera, che in virtù del loro scopo pubblico o esclusivamente di pubblica utilità, sono esentate dall'obbligo fiscale purché queste prestazioni volontarie non superino i 20 percento del reddito netto.

A prescindere dalla giurisprudenza citata, nel Cantone dei Grigioni le prestazioni volontarie a partiti politici permangono deducibili.

Nella prassi il concetto della "volontarietà" viene quasi sempre interpretato in senso stretto. Secondo questo approccio una prestazione avviene volontariamente, soltanto quando è effettuata gratuitamente, senza controprestazione e senza obbligo legale, contrattuale, statutario o morale (cfr. OberGer SH, in: StE 1984 B 27.4 no. 2; VGer GL, in: StE 1988 B 27.4 no. 3; P. Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, art. 33 nota 85).

Il pagamento di contributi elettorali da parte del candidato a favore della propria campagna elettorale (cfr. sotto, cifra 2.2.1) si base di regola su un obbligo contrattuale, in ogni caso su un obbligo morale di sostenere finanziariamente il partito politico per la campagna elettorale. Ne consegue che questi contributi non sono erogati su base volontaria, per cui in virtù dell'art 36 lett. i LIG risp. art. 33a LIFD non sono deducibili.

1.1.3 Contributi di mandato (tasse di partito)

I membri del partito che ricoprono una carica pubblica ottenuta con l'aiuto del partito, versano, oltre alla quota sociale ordinaria, delle quote di mandato (per es. consiglieri di stato, consiglieri nazionali e consiglieri agli stati, giudici, gran consiglieri).

Nella prassi (precedente) dell'Amministrazione delle imposte dei Grigioni, in contrasto con l'opinione del Tribunale federale (cfr. TF 7.6.2007, in: Steuerrevue 2007, pag. 198, 2A.647/2005; TF 5.12.1997, in: DTF 124 II 29), i contributi di mandato sono stati qualificati quali spese di conseguimento del reddito.

Nel caso dei **membri delle Camere federali** le quote per il mandato sono incluse nell'indennità annua esentasse per spese di personale e di materiale (CHF 31'750.–) ai sensi dell'art. 3a della Legge sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21) e non possono essere dedotte ancora una volta.

1.2 Soluzione valida a partire dal periodo fiscale 2011

Panoramica sulla deduzione dei versamenti a partiti politici 2011 – 2015

	PF 2011	PF 2012	PF 2013	PF 2014	PF 2015
Cantone	fr. 10'000.—	fr. 10'000.—	fr. 10'000.—	fr. 10'000.–	fr. 10'000.–
Confed.	fr. 10'000.–	fr. 10'100.—	fr. 10'100.—	fr. 10'100.–	fr. 10'100.–

Nel testo seguente sono impiegati gli importi validi per il periodo fiscale 2015.

Il 1.1.2011 è entrata in vigore la legge federale sulla deducibilità fiscale dei versamenti ai partiti. Con questa legge, nell'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD e nell'art. 9 cpv. 2 lett. I LAID è stata creata una nuova deduzione che permette di detrarre fino a un importo massimo sia i **contributi dei membri**, sia i **versamenti volontari** e i **contributi di mandato** ai partiti politici. I Cantoni hanno dovuto inserire questa deduzione nel diritto cantonale con

effetto al 1.1.2011. L'unica libertà concessa consisteva nella determinazione dell'importo massimo. Nei Grigioni esso è stato fissato allo stesso livello della Confederazione e ammonta a **10'000 franchi** (LIG 36 lett. m; Confederazione a partire dal periodo fiscale 2012: fr. 10'100.--). Questo importo vale anche per i **coniugi**. Non è dunque possibile che ogni coniuge faccia valere singolarmente 10'000 franchi (rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati relativo all'iniziativa parlamentare deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici, in: FF 2008, pag. 6576).

Secondo l'art. 36 lett. m LIG e l'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, sono dedotti dai proventi fino a concorrenza di un importo di 10'000 franchi, i contributi dei membri, i versamenti e i contributi di mandato ai partiti

- 1. iscritti nel registro dei partiti conformemente all'articolo 76a della legge federale del sui diritti politici,
- 2. rappresentati in un parlamento cantonale, o
- 3. che hanno ottenuto almeno il 3 per cento dei voti nell'ultima elezione di un parlamento cantonale.

Sono considerati **partiti** ai sensi del citato registro dei partiti, i partiti che rivestono la forma giuridica dell'associazione e che sono rappresentati con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali (art. 76a cpv. 1 della legge federale sui diritti politici). Possono essere dedotti solo i contributi dei membri e i versamenti ai partiti nel Cantone dei Grigioni o ai partiti nazionali. Per la deduzione ai partiti di altri Cantoni manca un interesse pubblico del Cantone, ragione per cui va data maggiore importanza all'imposizione secondo la capacità economica (messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 4/2010–2011, pag. 362).

I partiti giovanili non soddisfano di regola nessuno dei presupposti citati conformemente all'art. 36 lett. m LIG e all'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD. Se però un partito giovanile può essere attribuito a un relativo partito nazionale che soddisfa uno di questi presupposti (di regola rappresentanza nel parlamento cantonale), è possibile dedurre anche i relativi versamenti e contributi ai partiti giovanili (cfr. intervento del CdS Schmid nella discussione relativa all'art. 36 lett. m LIG, in: protocollo del Gran Consiglio ottobre 2010 2 | 2010/2011, pag. 305).

I **comitati interpartitici** non sono partiti. Contributi a simili comitati non saranno dunque deducibili nemmeno in futuro.

Fino al periodo fiscale 2010 compreso è stato possibile dedurre le **donazioni** ai partiti quali versamenti volontari (LIG 36 lett. i). Dal periodo fiscale 2011 questa possibilità di deduzione non esiste più, poiché la nuova disposizione dell'art. 36 lett. m LIG ha la precedenza in quanto **regolamentazione speciale** ed esclude una deduzione delle donazioni ai partiti secondo l'art. 36 lett. i LIG (messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 4/2010–2011, pag. 362).

Anche i **contributi di mandato** sono **versamenti** ai sensi dell'art. 36 lett. m LIG e dell'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD (rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati relativo all'*iniziativa parlamentare deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici*, in: FF 2008, pag. 6575 e 6576). Per questa ragione sono limitati a 10'000 franchi.

Per i membri delle Camere federali, i **contributi di mandato** sono compresi nell'indennità esentasse per spese di personale e di materiale (fr. 31'750.–) ai sensi dell'art. 3a della legge sulle indennità parlamentari (LI; RS 171.21) e non possono essere ulteriormente dedotti.

L'imposizione dei partiti politici come tale non è interessata dalla nuova regolamentazione; in virtù dell'art. 78 cpv. 1 lett. f LIG e dell'art. 56 lett. g LIFD, i partiti politici sono esentati dall'imposta.

2. Contributi a campagne elettorali quali costi di conseguimento del reddito?

Per il finanziamento delle campagne elettorali i partiti politici riscuotono dai candidati dei contributi, i cosiddetti **contributi elettorali**, (noti anche come costi per la campagna). Questi contributi vanno versati indipendentemente dal fatto se si viene eletti o meno.

2.1 In linea di principio sui costi di conseguimento del reddito

I costi di conseguimento del reddito vengono detratti dalle entrate. Giusta l'art. 32 cpv. 1 lett. c risp. art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD solo i costi "necessari" sono deducibili. Si tratta di quelle spese che trovano la propria giustificazione nell'attività professionale, indipendentemente dal fatto se siano oggettivamente evitabili. Per contro non vanno presi in considerazione gli esborsi che stanno prevalentemente in relazione con il generale costo della vita.

Il concetto della necessità va interpretato in senso ampio. Il Tribunale federale non pretende che il contribuente non avrebbe potuto conseguire il reddito da attività lucrativa senza il dispendio del caso. È pure irrilevante se il contribuente avrebbe perso la sua attuale posizione professionale senza l'esborso in questione. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che le spese possano essere considerate propizie al conseguimento del reddito e che non si possa pretendere che il contribuente le eviti (TF 26.10.2004, in: ASA 75, pag. 257). Vanno considerate "necessarie" quelle uscite patrimoniali (spese e costi), che sono essenzialmente causate dal conseguimento del reddito; si parla del cosiddetto **concetto causale dei costi di conseguimento del reddito** (P. Locher, Kommentar zum DBG, 1a parte, art. 25 nota 13 segg.; TF 25.1.2007, in: StE 2007 B 22.3 no. 93, 2P.251/2006; TF 26.10.2004, in: ASA 75, pag. 257, 2A.224/2004; TF 28.8.1997, in: ASA 67, pag. 480).

Le spese connesse all'esercizio della professione in senso semplicemente generico non sono – causa l'assenza di un nesso stretto ed essenziale con un'attività professionale – spese professionali, anche se rendono possibile un'attività lucrativa o abilitano al relativo

esercizio. Si tratta invece di costi privati di sostentamento (costi della vita) non deducibili. Spese di questo genere sono per esempio i dispendi per l'ottenimento della prima professione (spese di formazione).

2.2 Contributi a campagne elettorali

In questo ambito occorre differenziare se i contributi provengono dal candidato o da terzi e se si tratta di una prima elezione oppure di una rielezione.

2.2.1 Contributi e spese dei candidati

Per i contributi alla propria campagna elettorale va fatta la seguente distinzione fiscale:

Nel caso di una **prima elezione** i contributi per la campagna versati al partito per la propria elezione non hanno un legame diretto con l'attività svolta fino a quel momento. Non si tratta di un avanzamento di carriera nel proprio lavoro. Le spese sostenute in questo ambito avvengono sempre in vista di un cambiamento professionale e pertanto non sono deducibili (VGer ZH, in: StE 2000 B 22.3 no 71; D. Aeschbach, in: Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, cap. 41 nota 24). Di regola i contributi alle campagna elettorali non vengono erogati su base volontaria, ragion per cui non è applicabile una deduzione come recitano gli art. 36 lett. i LIG risp. art. 33a LIFD (cfr. sopra pag. 1). Il contribuente non può neppure detrarre altre spese maturale a seguito della campagna elettorale. In virtù dell'art. 36 lett. m LIG e dell'art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD, **a partire dal periodo fiscale 2011** è possibile dedurre i contributi a campagne elettorali fino all'importo complessivo di 10'000 franchi.

Per chi esercita un'attività lucrativa indipendente sia i contributi alla campagna elettorale sia gli altri costi connessi alla campagna elettorale possono essere qualificati, a determinate condizioni, costi di conseguimento del reddito deducibili. È il caso quando la partecipazione alla campagna elettorale ha carattere pubblicitario per l'attività svolta fino a quel momento dal candidato. Il contribuente deve dimostrarlo in maniera credibile avvalendosi di casi concreti; semplici asserzioni non bastano.

Nel caso di una **rielezione** i contributi alla campagna elettorale e le altre spese connesse alla campagna elettorale possono essere dedotti come costi di conseguimento del reddito. Sono spese necessarie al mantenimento della fonte di reddito già esistente. Non è qui rilevante se il contribuente viene effettivamente rieletto oppure se **non** viene **rieletto**. I contributi alla campagna elettorale nel quadro di una rielezione possono essere dedotti in ogni caso.

Esempi:

- ⇒ L'insegnante si candida con successo a consigliere di stato o municipale. ⇒ Si tratta di una prima elezione, per cui i costi della campagna elettorale non sono deducibili. A partire dal periodo fiscale 2011 i contributi al partito per la (propria) campagna elettorale possono essere dedotti fino all'importo complessivo di 10'000 franchi.
- ⇒ Il municipale si candida a consigliere di stato. ⇒ Si tratta di una nuova fonte di reddito, per cui i costi della campagna elettorale non sono deducibili. A partire dal periodo fi-

scale 2011 è possibile dedurre al massimo 10'000 franchi (in caso di contributi al partito).

⇒ Rielezione quale consigliere di stato, consigliere nazionale, consigliere agli stati ⇒ Nel caso di una rielezione i costi della campagna elettorale costituiscono costi di conseguimento del reddito deducibili.

Non vengono considerati contributi a campagne elettorali i cosiddetti **costi/spese per lo stato sociale**. Si tratta di spese dettate dalla posizione professionale del contribuente. Le spese connesse allo stato sociale non sono deducibili conformemente all'art. 37 lett. b LIG risp. art. 34 lett. a LIFD.

Esempio:

⇒ Dopo le elezioni all'elettorato viene offerto da bere per un'ora, a carico del neoeletto (del rieletto), in tutti gli esercizi pubblici del paese.

2.2.2 Contributi di terzi

Se terzi elargiscono contributi al **partito politico** del candidato in questione per la sua campagna elettorale, questi contributi vanno qualificati come prestazioni volontarie ai sensi dell'art. 36 lett. i LIG risp. art. 33a LIFD e quindi sono deducibili. **A partire dal periodo fiscale 2011**, i contributi di terzi possono essere dedotti solo fino all'importo complessivo di 10'000 franchi (LIG 36 lett. m e LIFD 33 cpv. 1 lett. i).

Per contro, i contributi che **giungono direttamente al candidato** non sono deducibili. Il candidato non deve dichiarare questi contributi, in cambio non può però nemmeno dedurre le sue uscite.

3. RICAPITOLAZIONE

3.1 Situazione giuridica valida fino al periodo fiscale 2010 compreso

Quote sociali	Donazioni volon- tarie	Quote per man- dati ("tasse di parti- to")	Contributi per la propria campagna elettorale	
		10)	Neoelezione Rielezione	
Obbligo statutario Nessuna donazione volontaria I partiti politici sono esentati dall'assoggettamento soggettivo.		Versamento da parte di membri del partito che ricoprono cariche pubbliche Si tratta di costi di conseguimento del reddito. Nel caso delle Camere federali sono inclusi nell'indennità annua esentasse per spese di personale e di materiale.	Nel caso di LD non si tratta di costi di conseguimento del reddito, poiché in caso di una prima elezione non sono in relazione all'attività attuale. Nel caso di una prima elezione i contributi di propaganda non stanno in relazione con l'attività svolta fino a quel momento. Nel caso di LI possono essere fra l'altro classificati come costi di conseguimento del	
			reddito deducibili; per es. spese pubblicitari.	
LD nessuna de- duzione giusta LIG 36 lett. i risp. LIFD 33a	LD deduzione giusta LIG 36 lett. i risp. LIFD 33a LI deduzione giusta LIG 32 I risp. LIFD 27 I	LD deduzione giusta LIG 31 risp. LIFD 26 LI deduzione giusta LIG 32 risp. LIFD 27	LD nessuna deduzione giusta LIG 31 risp. LIFD 26 LI ev. deduzione giusta LIG 32 risp. LIDF 27 LD deduzione giusta LIG 31 risp. LIFD 26 LI deduzione giusta LIG 32 risp. LIFD 27	

3.2 Soluzione valida a partire dal periodo fiscale 2011

Contributi dei Versamenti vo- membri Iontari Donazioni		Contributi di mandato	Contributi al partito per la propria cam- pagna elettorale	
			Prima elezione Rielezione	
		Contributi a membri del partito che occupano cariche pubbliche Per i membri delle Camere federali sono compresi nell'indennità annuale esentasse per spese di personale e di materiale	Nel caso di LD non si tratta di costi di conseguimento del reddito, poiché in caso di una prima elezione non sono in relazione all'attività attuale. Ma deduzione quale assegnazione a un partito politico Per i LI possono talvolta essere qualificati quali costi di conseguimento del reddito deducibili; p.es. quali spese pubblicitarie	
LD Deduzione conf. LIG 36 lett. m e LIFD 33 I lett. i fino max. fr. 10'000.— (Confederazione: dal periodo fiscale 2012: fr. 10'100.—)	LD Deduzione conf. LIG 36 lett. m e LIFD 33 l lett. i fino max. fr. 10'000.— (Confederazione: dal periodo fiscale 2012: fr. 10'100.—) LI Deduzione conf. LIG 32 l e LIFD 27 l	LD Deduzione conf. LIG 36 lett. m e LIFD 33 l lett. i fino max. fr. 10'000.— (Confederazione: dal periodo fiscale 2012: fr. 10'100.—) LI Deduzione conf. LIG 32 l e LIFD 27 l	LD Deduzione conf. LIG 36 lett. m e LIFD 33 l lett. i fino max. fr. 10'000.— (Confederazione: dal periodo fiscale 2012: fr. 10'100.—) LI ev. deduzione conf. LIG 32 l e LIFD 27 l	

LD = Lavoratori dipendenti

LI = Lavoratori indipendenti